

DISCIPLINARE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008 N. 23 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare definisce l'ambito di applicazione della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" all'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte – IRES, ex lege n. 43/91 e detta, ai sensi dell'art. 37, comma 2 della medesima legge regionale, le direttive e gli indirizzi al Consiglio di Amministrazione dell'IRES relativi all'adozione degli atti organizzativi da proporre alla Giunta Regionale, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 2

Principi e finalità

1. La Regione Piemonte adotta il presente disciplinare prevedendo l'estensione all'IRES, dei principi e delle finalità di cui all'art. 2 della l.r. n. 23/2008.

Art. 3

Fonti e poteri di organizzazione

1. L'organizzazione degli uffici e l'ordinamento del personale dell'IRES sono disciplinati dalla legge regionale 3 settembre 1991 n. 43 "Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte" e successive modifiche ed integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione dell'IRES, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, del codice civile, delle leggi

statali che disciplinano i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, delle leggi regionali in materia, adotta i provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione del presente disciplinare.

Art. 4

Competenze in materia di adozione degli atti organizzativi

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti di organizzazione degli uffici mediante i quali, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 nonché delle disposizioni contrattuali in materia di relazioni sindacali, individua e definisce:
 - a) la dotazione organica complessiva del personale dipendente distinta tra il personale dirigente ed il personale non dirigente;
 - b) la struttura organizzativa dell'Istituto.

2. La struttura organizzativa dell'IRES di cui all'art. 4, comma 1 lett. b), si articola in:
 - a) una direzione ex art. 6, comma 2 lett. a) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
 - b) strutture stabili ex art. 6, comma 2 lett. b) della legge regionale n. 23/2008;
 - c) strutture temporanee ex art. 6, comma 2 lett. c) della legge regionale n. 23/2008.

3. Il Consiglio di Amministrazione definisce la struttura organizzativa dell'Istituto in relazione agli obiettivi ed ai programmi di attività, tenendo conto delle risorse economiche disponibili.

Art. 5

Competenze del Presidente e del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo, adotta tutti gli atti organizzativi relativi:
 - a) alla modifica della dotazione organica del personale e della struttura organizzativa che non comporti maggiori oneri rispetto a quelli necessari a finanziare la dotazione organica e la struttura organizzativa approvate dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1 del presente disciplinare;
 - b) alle modalità di istituzione delle strutture organizzative;
 - c) alle modalità e procedure per l'assunzione del personale;
 - d) alle modalità e procedure per l'accesso alla dirigenza;
 - e) alle modalità e criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali;
 - f) all'adozione dei sistemi di valutazione del personale dirigente;
 - g) alla nomina e funzionamento del Nucleo di Valutazione;
 - h) ai procedimenti per l'accertamento delle responsabilità dirigenziali e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, compreso il funzionamento del Comitato dei garanti, di cui all'articolo 12 del presente disciplinare;
 - i) alla definizione dell'indirizzo delle attività di formazione e di aggiornamento del personale dipendente.

2. Sono, altresì, di competenza del Consiglio di Amministrazione dell'IRES, tutte le attribuzioni che, in materia di organizzazione degli uffici, di dirigenza e di personale delle categorie, le leggi dello Stato e della Regione Piemonte, vigenti nel tempo, riconoscono agli organi di direzione politico-amministrativa.

Art. 6
Attribuzioni dei dirigenti

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23, spetta ai dirigenti l'attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi affidati dal Direttore, nonché l'adozione degli atti necessari alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.
2. In particolare spetta ai dirigenti:
 - a) la direzione della struttura organizzativa a ciascuno assegnata, compresa la verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività del personale, fatta salva la generale competenza del Direttore;
 - b) la gestione finanziaria, mediante l'esercizio di poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate;
 - c) la responsabilità dei procedimenti amministrativi di competenza;
 - d) l'emanazione di atti costituenti manifestazioni di giudizio e conoscenza;
 - e) l'esercizio di ogni altra funzione prevista da leggi o regolamenti e non attribuita agli organi dell'Ente e/o al Direttore.
3. Il contenuto degli incarichi attribuiti ai dirigenti individua in modo differenziato compiti e responsabilità, secondo quanto specificato negli atti amministrativi generali di organizzazione, in relazione alle diverse caratteristiche delle strutture assegnate.

Art. 7

Accesso alla qualifica dirigenziale

1. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale n. 23/2008.
2. Le condizioni e le procedure per l'accesso alla qualifica dirigenziale sono adottate con provvedimento del Consiglio di

Amministrazione, a norma dell'art. 5, comma 1 lett. d) del presente disciplinare.

Art. 8

Funzioni dirigenziali

1. La dirigenza dell'IRES è ordinata in un'unica qualifica, ed è articolata nei seguenti livelli diversificati di funzione:
 - a) una posizione dirigenziale preposta alla struttura organizzativa di cui all'art. 4, comma 2 lett. a) del presente disciplinare;
 - b) posizioni dirigenziali preposte alle strutture stabili di cui all'art. 4, comma 2 lett. b) del presente disciplinare;
 - c) posizioni dirigenziali preposte a strutture temporanee di cui all'art. 4, comma 2 lett. c);
 - d) posizioni di staff tecnico professionale, di studio e di ricerca.

2. Le singole strutture organizzative dirigenziali sono misurate, ai fini del trattamento economico di posizione, secondo i criteri e nel rispetto delle modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, con riferimento ai contenuti, alle competenze e alle responsabilità professionali, manageriali e specialistiche assegnate a ciascuna struttura. Ai fini della graduazione delle funzioni dirigenziali, il Consiglio di Amministrazione dell'IRES può avvalersi del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 13 del presente disciplinare.

Art. 9

Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'attuazione del programma di attività e degli obiettivi attribuiti dal Consiglio di

Amministrazione. Dirige e coordina l'attività dell'Istituto; è responsabile del personale e della gestione amministrativa dell'Istituto.

2. L'incarico di Direttore è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti dai provvedimenti di organizzazione ed è disciplinato da un contratto di diritto privato a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni. Per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'IRES trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 23 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23.

Art. 10

Gli incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali, nel rispetto delle procedure previste dai contratti nazionali di lavoro in materia di relazioni sindacali e sulla base dei criteri e modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. e), sono affidati, su proposta del Direttore, con provvedimento deliberativo del Consiglio di Amministrazione.
2. Nell'affidamento degli incarichi ai dirigenti dell'Istituto trovano, altresì, applicazione le disposizioni di cui all'art. 22 commi 3 e 4 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008.
3. Nel limite del 10% della relativa dotazione organica, con arrotondamento all'unità, gli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'art. 8 comma 1 lett. b), c) e d), possono essere affidati a personale esterno all'Istituto, in possesso dei requisiti previsti al comma 4.
4. Gli incarichi dirigenziali affidati a persone esterne all'IRES sono conferiti a soggetti in possesso del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica

secondo il nuovo ordinamento e di una particolare comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in

organismi ed Enti pubblici o privati, anche internazionali, in aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita e documentata, per almeno un quinquennio, in qualifiche dirigenziali ovvero esperienze professionali di rilevanza assimilabile.

5. Gli incarichi di cui al comma 3 sono regolati da contratti di diritto privato a tempo determinato. Il trattamento economico stabilito dal Consiglio di Amministrazione, non può essere superiore a quello riconosciuto ad altro dirigente dell'Istituto con analogo incarico.
6. La durata degli incarichi di cui al comma 3 non può essere inferiore a due anni e superiore a cinque.

Art. 11

Revoca degli incarichi dirigenziali e destinazione ad altro incarico

1. Il Direttore può essere rimosso dall'incarico per i motivi e con le modalità previste dai provvedimenti organizzativi adottati ai sensi dell'art. 9 comma 2 del presente disciplinare.
2. Sulla base dei criteri adottati dai provvedimenti di organizzazione nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la revoca degli incarichi dirigenziali e la destinazione ad altro incarico è disposta dal Consiglio di Amministrazione nei seguenti casi:
 - a) per motivate ragioni organizzative e produttive connesse al modificarsi dell'esercizio delle funzioni e dei compiti, nonché al modificarsi dei programmi e dei progetti definiti dal Consiglio di Amministrazione;

b) per effetto dell'esito del procedimento di valutazione dell'attività svolta dai dirigenti.

Art. 12

Responsabilità dirigenziali e Comitato dei garanti

1. Il personale con funzioni dirigenziali è responsabile del risultato della gestione amministrativa, della gestione del personale assegnato e delle risorse finanziarie assegnate, nonché dell'osservanza degli indirizzi e delle direttive generali emanate dal Consiglio di Amministrazione.
2. Nel caso di accertamenti negativi concernenti le prestazioni, le competenze organizzative ed il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati, risultati in applicazione del sistema di valutazione adottato ai sensi dell'art. 14 del presente disciplinare, i provvedimenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro sono adottati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'IRES, previo conforme parere del Comitato dei garanti, di cui all'art. 15 del CCNL del personale dirigente del comparto Regioni Autonomie Locali del 23 dicembre 1999.
3. L'Istituto, qualora non ritenga di costituire un proprio Comitato dei Garanti, può avvalersi del Comitato costituito presso la Regione Piemonte. A tal fine viene sottoscritta apposita Convenzione tra la Regione Piemonte e l'IRES che disciplina le modalità operative del Comitato opportunamente integrato dal rappresentante dei dirigenti dell'Istituto.

Art. 13

Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'IRES per lo svolgimento delle attività di

supporto agli organi di indirizzo politico in materia di valutazione della dirigenza.

2. La composizione del Nucleo, la sua organizzazione e il suo funzionamento, sono disciplinati con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Nucleo di Valutazione propone al Consiglio di Amministrazione i criteri per la valutazione delle prestazioni e dei risultati della dirigenza.

Art. 14

Sistema di valutazione dei dirigenti

1. Il sistema e gli strumenti di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dirigenti sono definiti, su proposta del Nucleo di Valutazione, dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro. Il sistema di valutazione dei dirigenti utilizza la valutazione del dirigente per il riconoscimento dei risultati conseguiti, anche ai fini dell'attribuzione dei trattamenti accessori previsti dai contratti collettivi di lavoro e considera la valutazione delle prestazioni per la individuazione delle attività formative, in coerenza con le esigenze di miglioramento e responsabilizzazione.

Art. 15

Funzioni vicarie

1. In caso di assenza o impedimento del Direttore, le funzioni vicarie sono esercitate secondo quanto stabilito nei provvedimenti di organizzazione.

Art. 16

Conferimento di incarichi non dirigenziali

1. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, con atto determinativo del Direttore vengono affidati, su proposta dei dirigenti responsabili di struttura stabile, gli incarichi di responsabile di posizione organizzativa e di alta professionalità.
2. Fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, i criteri, le condizioni per l'individuazione delle posizioni organizzative e di alta professionalità non dirigenziali che comportano l'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, nonché il possesso di competenze specialistiche, sono individuati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore. E', altresì, stabilito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore e nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio dell'IRES, il numero di tali posizioni e delle alte professionalità.

Art. 17

Programmazione delle risorse umane

1. L'utilizzo del personale nelle strutture organizzative dell'Ente avviene con il metodo della programmazione, in coerenza con le esigenze connesse alla realizzazione di obiettivi, programmi e progetti individuati dal Consiglio di Amministrazione, nonché nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei contratti di lavoro collettivi e individuali.
2. Le modifiche di revisione della dotazione organica del personale dell'IRES, qualora comportino maggiori spese, corredate dei relativi oneri, devono essere approvate dalla

Giunta Regionale su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18

Assegnazione del personale alle strutture e mobilità

1. Nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, l’Ente può fare ricorso alla mobilità e ai trasferimenti di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, per ricoprire i posti vacanti in organico del personale di categoria e di quello di area dirigenziale. I provvedimenti di mobilità esterna ed interna sono adottati al fine di assicurare il riequilibrio tra carenze ed eccedenze di organico con l’obiettivo di perseguire l’ottimale distribuzione delle risorse umane, la loro riconversione e l’arricchimento professionale.
2. Al Direttore compete l’assegnazione del personale alle singole strutture organizzative di livello dirigenziale.

Art. 19

Formazione e aggiornamento del personale

1. L’Istituto favorisce la formazione e l’aggiornamento del personale come condizioni essenziali per l’efficacia dell’attività svolta e come elemento di valorizzazione delle capacità e dello sviluppo professionale dei propri dipendenti. Le attività formative sono finalizzate alla formazione di base, all’aggiornamento professionale, nonché alla specializzazione ed al perfezionamento del personale interessato a specifiche prestazioni formative programmate dai dirigenti responsabili.

Art. 20

Responsabilità dei dipendenti e procedimento disciplinare

1. Ai dipendenti dell'IRES si applicano le disposizioni concernenti la responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Per l'individuazione delle sanzioni e la procedura per la loro irrogazione si osservano le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.